



**PROTOCOLLO PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE  
L'UFFICIO DI CURATORE SPECIALE DI MINORI**

**VISTI:**

- La Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176);
- La Convenzione di Strasburgo del 25 Gennaio 1996 (ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77);
- Le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate in data 17 Novembre 2010;
- Le raccomandazioni per i Curatori speciali dei minori del CNF (2022);
- l'art. 473 bis.8 c.p.c. Curatore speciale del minore;
- il protocollo per la creazione dell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'ufficio di curatore speciale di minori già sottoscritto tra il Tribunale per i Minorenni di Messina, l'Ordine degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona PG in data 7 dicembre 2022;

**PREMESSO:**

- che in applicazione dei principi contenuti nella Convenzione della Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991 n. 176) e nella Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con Legge 20 marzo 2003 n. 77), il minore deve considerarsi soggetto di diritto autonomo e portatore di istanze personali meritevoli di essere tutelate in giudizio, anche in ossequio ai principi del giusto processo e di rispetto del contraddittorio sanciti dall'art. 111 della Carta Costituzionale;
- che, in particolare, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ha previsto l'assistenza legale, come difesa tecnica, del minore nei procedimenti di adozione e potestà (previsione recepita dall'art. 37 L. 149/01 entrata in vigore nel 2007) e nelle procedure di adottabilità (previsione recepita dall'art. 8 L. 149/01);
- che la medesima Convenzione ha inoltre previsto, agli artt. 4 e 9, che nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, il minore ha diritto di richiedere - e l'autorità giudiziaria ha il potere di designare anche d'ufficio - un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti;



ORDINE AVVOCATI  
MESSINA



Ordine degli Avvocati  
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



- che in conformità alle citate disposizioni della Convenzione di Strasburgo, l'art. 78 comma 2 c.p.c. prevede che "si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante", disposizione da tempo interpretata dalla Giurisprudenza come norma generale che autorizza il Giudice a procedere alla nomina del curatore speciale del minore tutte le volte in cui si ravvisi un potenziale conflitto di interesse della prole con i genitori;
- che, in considerazione dell'ormai radicata concezione del minore come parte sostanziale e formale del procedimento che lo riguarda, e nel rispetto della riforma Cartabia che ha disciplinato la figura del Curatore (ex art. 473 bis.7 c.p.c.) e del Curatore Speciale del minore (ex art. 473 bis.8 c.p.c.), è auspicabile che si diffonda una maggiore consapevolezza dell'importanza di dette figure idonee a garantire l'effettività della tutela dei diritti del minore di età e della sua partecipazione in tutti i procedimenti che lo riguardano, quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione processuale e sostanziale;
- il nuovo quadro normativo, la prassi e la giurisprudenza hanno dunque individuato nella figura del Curatore speciale del minore una figura fondamentale di interesse costituzionale che garantisce al minore stesso la tutela dei suoi interessi e dei suoi diritti in tutti i procedimenti in cui è coinvolto;
- che al professionista che rivesta il ruolo di Curatore Speciale del minore deve essere garantito un compenso nel rispetto del dettato di cui all'art. 10-septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147.
- che tenuto conto delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia appare opportuno apporre delle modifiche al precedente protocollo già sottoscritto dalle parti in data 7 dicembre 2022;

\*\* \* \* \* \*

Con il presente protocollo i firmatari auspicano che le indicazioni ivi contenute garantiscano la difesa degli interessi e dei diritti del minore coinvolto e che, l'effettività dell'obbligo della partecipazione del minore in tutti i giudizi che lo riguardano, venga garantita dal curatore speciale, quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione sostanziale e processuale.

#### Art. 1

È istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, un elenco dei curatori speciali per persone minori di età con indicazione dei nominativi degli Avvocati specializzati e disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale e di difesa tecnica del minore.

#### Art. 2

Gli Ordini degli Avvocati territoriali di Messina, Patti e Barcellona PG, curano la tenuta di detto elenco, di comune intesa con il Tribunale per i Minorenni.

#### Art. 3

Gli Avvocati inseriti in detto elenco si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di curatore e di curatore speciale del minore, ed esercitano le attribuzioni e i compiti loro assegnati dal codice civile e dalle leggi speciali, attenendosi ai principi fissati dalle fonti nazionali e sovranazionali, operanti nel diritto interno, poste a tutela della persona soggetta alle cure di quest'ultimo. A tal fine, è necessario che il curatore speciale di persona di minore età, oltre ad avere una reale motivazione a rivestire l'incarico, posseda una formazione specifica e qualificata da mantenere e aggiornare costantemente.

#### Art. 4

Potranno essere iscritti nel predetto elenco gli Avvocati che:

- a) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
- b) siano iscritti nell'elenco degli Avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato;
- c) non abbiano riportato condanne penali;
- d) non siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari definiti con l'applicazione di sanzioni;
- e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- f) siano dotati di specifica competenza in materia di diritto minorile e diritto di famiglia, comprovata dal possesso del titolo di specialista in materia di diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni ed iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti a norma dell'art. 9 della Legge Professionale forense n. 247/2012 ovvero abbiano partecipato ad un corso per curatori speciali dei minori organizzato preferibilmente dagli Ordini territoriali del distretto di Corte d'Appello di Messina d'intesa con il Tribunale per i Minorenni di Messina o dalle associazioni specialistiche in materia di diritto di famiglia e minorenni riconosciute maggiormente



ORDINE AVVOCATI  
MESSINA

  
**Ordine degli Avvocati**  
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



rappresentative dal CNF ovvero abbiano maturato esperienza nella funzione di curatore comprovata mediante autocertificazione;

g) abbiano assolto come da reg. n. 6/2014 del C.N.F., all'obbligo della formazione continua che dovrà prevedere che almeno 1/3 dei crediti formativi annuali siano maturati nella materia di diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, la cui verifica sarà effettuata dall'Ordine degli Avvocati di rispettiva appartenenza.

#### Art. 5

La domanda per l'inserimento nell'elenco dovrà essere inoltrata alla segreteria del COA di appartenenza dell'iscritto mediante posta certificata.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) il cognome e nome del richiedente;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (con indicazione del numero di telefono e di indirizzo di posta elettronica certificata).

Dovranno altresì essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;
- c) l'assenza di condanne penali;
- d) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- e) l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare;
- f) l'iscrizione dell'elenco degli avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato;
- g) l'indicazione del corso di formazione per curatore speciale del minore frequentato con allegato attestato di partecipazione ovvero l'indicazione della maturata esperienza professionale come curatore speciale di soggetto minore, con allegata autocertificazione e specifica indicazione di almeno n. 5 procedimenti in cui si è ricevuto incarico e svolto mandato ovvero l'indicazione dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti ai sensi dell'art. 9 della legge 247/2012 in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni.

#### Art. 6



Il richiedente dovrà assumere in domanda l'impegno di comunicare entro 30 giorni al COA di appartenenza l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione, ed il COA procederà alla cancellazione dall'elenco del nominativo, dandone immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni.

#### Art. 7

Alla verifica dei requisiti suindicati e alla conseguente iscrizione nell'elenco provvederà il COA di appartenenza. Le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente verranno valutate dal COA di appartenenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo e, inseriti i nominativi nell'elenco, saranno trasmessi tempestivamente al Tribunale per i Minorenni di Messina.

#### Art. 8

Se dopo l'iscrizione nell'elenco, si dovesse rilevare la mancanza originaria o sopravvenuta di uno o di più requisiti previsti dal presente protocollo, il Presidente del COA di appartenenza ne darà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro tale termine ciò non avvenga, il COA di appartenenza disporrà la cancellazione dall'elenco e ne darà immediata comunicazione al Tribunale per i Minorenni.

#### Art. 9

L'avvocato che riceverà la nomina a curatore speciale del minore dovrà manifestare l'assenza di motivi di incompatibilità, astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato, precedentemente difensore di un adulto appartenente al medesimo nucleo familiare del minore, anche in procedimenti aventi diverso oggetto.

#### Art. 10

Nello svolgimento dell'incarico, il curatore speciale del minore deve agire in perfetta autonomia e deve intrattenere rapporti improntati alla lealtà e correttezza con tutti i soggetti e professionisti che, a vario titolo, si occupano del minore. Il curatore speciale del minore può chiedere informazioni e confrontarsi con il tutore, se nominato, e con tutte le figure professionali o ritenute significative, quali i genitori e/o gli affidatari; nel caso in cui vi sia la contestuale nomina di altro curatore dello stesso minore in altro procedimento, il curatore speciale nominato nel procedimento civile presta la massima collaborazione, al fine di coordinare l'attività posta a tutela del minore e di agevolare la circolarità delle informazioni.

#### Art. 11



ORDINE AVVOCATI  
MESSINA

  
**Ordine degli Avvocati**  
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio ex art. 83 c.p.c., partecipando personalmente alle udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio.

#### Art. 12

Il curatore speciale del minore, valutando l'età e le condizioni psico-fisiche del proprio assistito, può scegliere le modalità più congrue per i colloqui e gli incontri con lo stesso. Nel caso di minore infradodicesimo, la valutazione sull'opportunità, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro, potrà essere effettuata con il tutore, se nominato, con gli operatori dei Servizi Sociali, con il terapeuta, se presente, o con altre figure significative per la tutela del minore; nel caso di minore ultradodicesimo, il curatore speciale potrà condurre l'incontro anche presso il proprio studio, a meno che ciò non si ponga in contrasto con il miglior interesse del proprio assistito.

Durante l'incontro con il minore, il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo e alla procedura che lo coinvolge.

Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo, se necessario, affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori e che gli sia garantita la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.

#### Art. 13

Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Il curatore speciale del minore, in caso di affidamento a rischio giuridico del minore e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del proprio assistito.

#### Art. 14

I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a realizzare annualmente corsi di aggiornamento professionale per i curatori iscritti nell'elenco anche al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 lettera g) del presente protocollo, nonché con scadenza biennale il corso di cui all'art. 4 lett. f);



ORDINE AVVOCATI  
MESSINA

  
**Ordine degli Avvocati**  
DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



#### Art. 15

Al curatore speciale del minore di età deve essere garantito un compenso per l'attività difensiva per la quale è stato nominato nel rispetto dei criteri e dei parametri disposti dall'10-septies DM 10.03.2014 n. 55, così come aggiornato dal DM 13.01.2022 n. 147. Il curatore speciale che assuma anche il ruolo di difensore processuale del minore di età, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, dovrà depositare istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in nome e per conto del minore. Laddove il curatore speciale assista più fratelli o sorelle, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato DM 147/2022 il suo compenso "può di regola essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, del 20% fino ad un massimo di 10". L'Autorità giudiziaria avrà cura di liquidare il compenso con apposito decreto di liquidazione nel rispetto dell'art. 82 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

#### Art. 16

Al presente protocollo, dopo la sottoscrizione, verrà data diffusione anche attraverso i Consigli dell'Ordine firmatari a tutti i propri iscritti, i quali potranno far pervenire, nei modi sopraindicati, le istanze per l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali.

Messina,

La Presidente del Tribunale per i Minorenni

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona PG